

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1273 DEL 23/07/2026

O G G E T T O

CONTRATTO CON LA SOCIETÀ CENTRO DI MEDICINA SPA PER ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, RESA NELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, AI SENSI DELL'ART. 91 CO. 5 CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 23 GENNAIO 2024. RITORNO DELIBERATIVO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1393/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 849 del 14/05/2026 questa Azienda U.L.SS. aveva approvato la stipula del contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale del dr. Raciti Giuseppe Antonio, ai sensi dell'art. 91 co. 5 del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell'Area Sanità e del vigente regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramoenia, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura CENTRO DI MEDICINA SPA, per il periodo decorrente dal 01/06/2026 al 31/05/2027.

Con successiva nota agli atti, il dr. Raciti Giuseppe Antonio ha chiesto la modifica delle tariffe precedentemente comunicate e approvate con la succitata delibera n. 849 del 14/05/2026.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il contratto allegato per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura privata non accreditata CENTRO DI MEDICINA SPA, riportante l'elenco delle prestazioni aggiornato con le nuove tariffe.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale, ai sensi dell'art. 91 co. 5 del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità e dell'art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I., nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, del dr. Raciti Giuseppe Antonio, contratto che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e riportante l'elenco delle prestazioni con le relative tariffe aggiornate;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONTRATTO	
	PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	NELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
	TRA	
	L' Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") –	
	con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P.	
	IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Peter	
	Assembergs (nato a Stoccolma (Svezia) il 08.07.1961 Cod. Fisc.	
	SSMPTR61L08Z132K)	
	E	
	La Società CENTRO DI MEDICINA S.P.A. (di seguito denominata anche	
	"Struttura Sanitaria") con sede legale in viale della Repubblica 10/B - 31020	
	Villorba (TV) e sede operativa in viale dell'Industria 76 - 36070 Trissino (VI),	
	codice fiscale e P.IVA 03438220265, nella persona del legale rappresentante	
	Piacentini Francesca (nato a Treviso il 23/07/1955 - Cod. Fisc.	
	PCNFNC55L63L407U)	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'art. 91 comma 5 del	
	CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono	
	la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,	
	di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e	
	svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture	
	di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende	
	e/o Strutture;	
	Pag. 1 di 7	

	- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite	
	massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2	
	accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;	
	- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Raciti	
	Giuseppe Antonio, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;	
	- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio	
	di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione	
	agli atti);	
	- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria	
	privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accreditamento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Raciti Giuseppe Antonio,	
	dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a	
	partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la	
	predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia	
	compatibilmente con le esigenze di servizio.	
	Pag. 2 di 7	

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Raciti Giuseppe Antonio è autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n.**

200 prestazioni da erogarsi all'interno dei **2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco dell'anno** così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 **intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni effettuati presso altre strutture private non accreditate.**

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Raciti Giuseppe Antonio le seguenti prestazioni e tariffe:

Prestazione	Tariffa	Tariffa
	U.L.SS.*	minima **
Prima visita ostetrica	€ 120,00	€ 136,00
Prima visita ginecologica	€ 120,00	€ 136,00
Eco ostetrica 1 trimestre	€ 150,00	€ 176,00
Eco ostetrica 3 trimestre	€ 150,00	€ 176,00

	Colposcopia	€ 140,00	€ 141,00
	Biopsia vulva con o senza vulvosopia	€ 50,00	€ 56,00
	Biopsia delle pareti vaginali a guida colposcopica	€ 50,00	€ 56,00
	* Tariffa applicata dall’U.L.SS. alla Struttura Sanitaria		
	** Tariffa minima che la Struttura Sanitaria deve applicare al paziente		
	Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria		
	La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con		
	cadenza mensile si obbliga a comunicare all’U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante		
	l’allegato “RIEPILOGO ACCESSI MENSILI” (Allegato 1), l’elenco analitico delle		
	prestazioni erogate con l’orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario		
	di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere		
	controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente		
	Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate		
	corrispondono a quelle effettuate.		
	Art. 5 - Fatturazione		
	L’U.L.SS. n. 8 sulla base del “riepilogo accessi mensili” di cui all’articolo		
	precedente, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate		
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato		
	dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla		
	fattura stessa. L’U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato		
	dopo l’avvenuto incasso della fattura in argomento.		
	Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza		
	La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto		
	dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della		
	responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura		
	Pag. 4 di 7		

	Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti	
	dell'U.L.SS.. La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai	
	sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello	
	specialista dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso	
	del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento	
	a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a doversi eventualmente provvedere	
	in proprio. La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed	
	all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	
	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori	
	dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente	
	Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS.	
	n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone	
	autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016	
	e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs.	
	Pag. 5 di 7	

	101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei	
	dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali	
	strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui	
	processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta presso la Struttura Sanitaria.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 01/06/2026 al	
	31/05/2027 . L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC. Le Parti si riservano il diritto di risolvere il	
	contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle	
	Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto,	
	mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni,	
	decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.	
	Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Pag. 6 di 7	

	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Art. 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”	Centro di Medicina S.p.A.
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Peter Assembergs	Francesca Piacentini
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice	
	civile gli artt. 5 e 6.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”	Centro di Medicina S.p.A.
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Peter Assembergs	Francesca Piacentini
	Pag. 7 di 7	

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. _____

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Mese di _____ Anno _____

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE	
--------	--

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)
